



COMUNE DI PISA

TIPO ATTO <i>PROVVED. FIRMA DIGITALE (senza IMPEGNO)</i>	
N. atto D-18 / 1260	del 09/12/2009
Codice identificativo 597122	

PROPONENTE <i>URBANISTICA</i>

OGGETTO	L.R. N. 1 DEL 03.01.2005 ART. 15 E SUCCESSIVI - LE VALUTAZIONI EX ANTE DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO A SEGUITO DELLA DECADENZA DELLE PREVISIONI A CARATTERE ESPROPRIATIVO E DELLA PERDITA DI EFFICACIA DELLE PREVISIONI DI PIANI ATTUATIVI-
----------------	--

Istruttoria Procedimento	
Posizione Organizzativa responsabile	
Dirigente della Direzione	<i>Arch. BERTI GABRIELE</i>

Oggetto: L.R. n. 1 del 03.01.2005 art. 15 e successivi – **Le Valutazioni ex ante** della Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi

IL DIRIGENTE

VISTA la delibera di C.C. n. 28 del 06.05.2009, relativa all'adozione di variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi;

PRESO ATTO che sono state presentate n. **117** osservazioni entro il termine del 29 agosto 2009 (quarantacinque giorni dalla pubblicazione) e n. **1** oltre il termine predetto;

RILEVATO che alcune osservazioni fanno specifico riferimento al mancato espletamento della Valutazione Ambientale Strategica;

RITENUTO pertanto necessario esplicitare le motivazioni che hanno determinato per la Variante tale iter procedurale;

VISTO il documento intitolato “Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi – **Le valutazioni ex ante**”, predisposto dalla Direzione Urbanistica ed allegato al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

- di approvare il documento allegato al presente atto ed intitolato : “Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi – **Le valutazioni ex ante**”.

IL DIRIGENTE
Arch. Gabriele Berti



COMUNE DI PISA

Direzione Urbanistica

**VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO
A SEGUITO DELLA DECADENZA DELLE PREVISIONI
A CARATTERE ESPROPRIATIVO
E DELLA PERDITA DI EFFICACIA DELLE PREVISIONI
DI PIANI ATTUATIVI**

Le valutazioni ex ante

INDICE

La Valutazione Integrata	3
La Valutazione di Incidenza Ecologica	4
CONCLUSIONI	8
La Valutazione Ambientale Strategica	9
ESCLUSIONE dalla VALUTAZIONE AMBIENTALE OBBLIGATORIA.....	11
ESCLUSIONE dalla VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	12
CONCLUSIONI	13

Le normative comunitarie e le normative italiane e toscane di recepimento, al fine di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali nei processi di pianificazione e programmazione territoriale, prevedono per piani, programmi e progetti le valutazioni ambientali ex ante.

Le valutazioni ex ante che interessano piani e programmi sono:

- la valutazione Integrata
- la Valutazione Ambientale Strategica
- la Valutazione di incidenza ecologica.

La Valutazione Integrata

La ***Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi*** è stata elaborata ed adottata nell'osservanza delle previsioni dell'art. 11 della L.R.T. n.1/2005 (Valutazione Integrata di Piani e Programmi) e del relativo Regolamento di attuazione.

La Valutazione di Incidenza Ecologica

La Direttiva 92/43/CEE, denominata "Direttiva Habitat", ha affermato il principio secondo cui la salvaguardia della diversità biologica e delle specie animali e vegetali a rischio di riduzione o di estinzione deve passare attraverso la protezione e la gestione degli habitat interessati dalla presenza di tali specie.

In Italia il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE, ai fini della salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie, della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E. L'articolo 5 di tale regolamento, modificato in seguito dall'art. 6 del DPR 12 marzo 2003 n. 203, disciplina la procedura della Valutazione d'Incidenza, in quanto nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei siti di importanza comunitaria.

La legge regionale toscana del 6 aprile 2000 n. 56 attua la direttiva Habitat e il D.P.R. 357/97, ampliandone il quadro di azione previsto per la conservazione della natura.

Interamente all'interno del territorio del Parco Regionale "Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli".si trova il SIR62 = 62B Selva Pisana (IT5160002), anche pSIC e ZPS, un Sito con valore naturalistico molto elevato, caratterizzato dalla notevole eterogeneità ambientale, sottoposto a forti pressioni antropiche e minacciato dall'erosione costiera.

CARATTERISTICHE DEL SITO

Estensione 9.658,34 ha

Presenza di aree protette

Sito interamente compreso nel Parco Regionale "Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli".

Tipologia ambientale prevalente

Sistema di dune e interdune fossili con alternanza di pinete a pino marittimo e pino domestico, macchia alta, aree umide e boschi igrofili. Coste sabbiose con ecosistemi dunali, canneti, cariceti e altre formazioni di elofite.

Altre tipologie ambientali rilevanti

Corsi d'acqua, vegetazione ripariale e formazioni erbacee perenni e annuali di alofite.

Principali emergenze

Nome Habitat LR 56/2000	Direttiva 92/43/CEE	Habitat prioritario	Codice Corine	Codice Nat. 2000
Boscaglia costiera di ginepri (J.phoenicea subsp. turbinata, J.oxycedrus subsp. oxycedrus).	A1	sì	16.27	2250
Dune con formazioni arboree a dominanza di Pinus pinea e/o P.pinaster.	A1	sì	16.29x42.8	2270
Dune mobili mediterranee con vegetazione mediterranea	A1	sì	16.212	2120
Paludi torbose neutro-basofile con formazioni a dominanza di Cladium mariscus e/o Carex davalliana .	A1	sì	53.3	7210
Boschi palustri a ontano (1)	A1		44.3	91E0

(1) Habitat non presente nella L.R. 56/2000, con nome di cui al Progetto RENATO.

FITOCENOSI

Boschi planiziari di farnia (Fraxino angustifoliae-Quercetum roboris Gellini, Pedrotti, Venanzoni) di San Rossore (Pisa).

Ammofiletto litoraneo della Dune di Vecchiano [Echinophoro-Ammophiletum arenariae (Br. Bl.) Gelm].

SPECIE VEGETALI

Hypericum elodes (erba di S. Giovanni delle torbiere) - Specie di origine atlantica conservatasi allo stato relictino in ambiente umido e ombroso entro la Riserva del Palazzetto a S. Rossore

Presenza di specie endemiche dei litorali sabbiosi versiliesi-pisani quali Solidago virgaurea ssp. litoralis e Centaurea subciliata, ad areale ridotto per l'uso balneare delle spiagge.

Presenza di specie degli ambienti umidi retrodunali di elevato interesse conservazionistico, come Hypericum elodes, o dei boschi umidi, come Periploca graeca.

SPECIE ANIMALI

- (All) *Emys orbicularis* (testuggine d'acqua, Rettili).
- (All) *Elaphe quatuorlineata* (cervone, Rettili).
- (Al) *Circus aeruginosus* (falco di palude, Uccelli) - Migratore, svernante.
- (Al) *Milvus milvus* (nibbio reale, Uccelli) – Svernante irregolare.
- (Al) *Tadorna tadorna* (volpoca, Uccelli) – Svernante.
- (Al) *Aythya nyroca* (moretta tabaccata, Uccelli) – Svernante irregolare.
- (Al) *Burhinus oedicephalus* (occhione, Uccelli) – Nidificante.
- Columba oenas* (colombella, Uccelli) – Nidificante, svernante.
- Clamator glandarius* (cuculo dal ciuffo, Uccelli) – Nidificante.
- (Al) *Coracias garrulus* (ghiandaia marina, Uccelli) – Nidificante.
- (Al) *Lanius minor* (averla cenerina, Uccelli) – Nidificante.

Altre emergenze

Le zone umide retrodunali e i boschi planiziarini allagati (lame con alno-frassineti) sono ambienti assai rari e in drastica riduzione.

Principali elementi di criticità interni al sito

- Intensi fenomeni di erosione costiera (causa di alterazione di ecosistemi dunali e aree umide di retroduna), soprattutto a sud della Foce del Fiume Serchio.
- Danneggiamento delle pinete costiere per effetto di aerosol marino con tensioattivi inquinanti (in particolare le aree della foce del Fiume Arno e delle "Lame di Fuori").
- Inquinamento dei fiumi Serchio e Arno.
- Eccessivo carico di ungulati.
- Origine artificiale di buona parte della superficie boschiva (pinete).
- Presenza di assi viari (strade statali, autostrada, ferrovia).
- Interventi di regimazione idraulica e di pulizia dei canali secondari.
- Turismo balneare intenso (molto numerose le presenze nei giorni festivi durante tutto l'anno), con conseguente disturbo, calpestio e danneggiamento delle dune. Presenza di infrastrutture turistiche e parcheggi in aree dunali e retrodunali.
- Diffusione di specie esotiche, anche legate a interventi di rimboschimento in aree retrodunali con *Tamarix* sp.pl., *Elaeagnus* sp.pl., *Yucca gloriosa*, o legate alla realizzazione di verde urbano.
- Frequente presenza di cani non al guinzaglio durante il periodo di nidificazione di specie ornitiche terricole.
- Presenza di aree a elevata antropizzazione all'interno del sito (ad esempio ippodromo, poligono di tiro e aree militari).

Principali elementi di criticità esterni al sito

- Vicinanza ad aree con elevata artificialità (zone urbanizzate e aree agricole intensive).
- Presenza di assi viari ai confini del sito.
- Scarsa qualità delle acque dei fiumi e corsi d'acqua in entrata nel sito.

Principali misure di conservazione da adottare

Principali obiettivi di conservazione

- a) Conservazione delle aree umide rispetto alle principali cause di minaccia (erosione costiera, interrimento, disseccamento) (EE).
- b) Conservazione dei boschi planiziali in condizioni di elevata naturalità e maturità (EE).
- c) Mantenimento degli ambienti dunali e delle relative comunità vegetali e animali (E).
- d) Tutela dell'integrità di adeguate superfici di pineta (anche per il loro valore storico e paesaggistico) e adozione di misure per favorire l'incremento dei livelli di diversità e il recupero dei popolamenti floristici di sottobosco (M).

Indicazioni per le misure di conservazione

- Interventi di protezione della costa rispetto ai fenomeni erosivi (EE).
- Prosecuzione degli interventi di contenimento delle popolazioni di ungulati (E).
- Interventi di recupero/riqualificazione delle zone umide (E).
- Controllo dell'impatto turistico attraverso indicazioni su vie di accesso preferenziali, recinzioni o cartelli informativi (M).
- Riduzione dell'impatto causato dagli interventi di pulizia delle spiagge (evitando la rimozione o anche lo spostamento di legni spiaggiati, utilizzando mezzi meccanici di dimensioni ridotte, evitando i periodi più critici per lo svolgimento degli interventi) (M).
- Interventi di riqualificazione degli habitat dunali e retrodunali (interventi di sand-fencing, ecc.; sistemazione dei sentieri di accesso alla spiaggia) (M).
- Eradicazione o controllo delle specie esotiche (M)

CONCLUSIONI

Le previsioni della variante al Regolamento Urbanistico, per le caratteristiche intrinseche dell'atto di governo del territorio, raggiungono un livello di dettaglio e di variabilità che non consentono di disporre di informazioni sufficienti a procedere alle verifiche previste del DPR 357 del 1997 per il raggiungimento di una fondata valutazione dei possibili impatti sul Sito.

Tuttavia si presume che le previsioni della ***Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi***, per la loro localizzazione e tipologia e per le misure di mitigazione individuate nel Rapporto Ambientale redatto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 1/2005, non costituiscano causa di probabili impatti in grado di influire sulla conservazione degli habitat naturali elencati nell'allegato A e delle specie, della flora e della fauna indicate negli allegati B, D ed E del DPR 357/1997.

L'assunzione del principio di precauzione ci fa comunque ritenere che, in particolare per le aree del litorale in quanto più vicine ai confini del SIR, - prima dell'attuazione delle previsioni - alla luce di nuovi elementi conoscitivi a disposizione, debbano essere approfondite le valutazioni sui probabili impatti e verificato se essi possano o meno essere in grado di comportare ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati nel sito.

La Valutazione Ambientale Strategica

La Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii., al Titolo II contiene la disciplina relativa alla Valutazione Ambientale Strategica.

L'articolo 11 norma le modalità di svolgimento della VAS:

Comma 3: “La fase di valutazione è effettuata durante la fase preparatoria del piano o del programma ed anteriormente alla sua approvazione o all'avvio della relativa procedura legislativa. Essa è preordinata a garantire che gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione .”

Comma 1: La valutazione ambientale strategica comprende:

- lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, attraverso la quale stabilire se il piano o programma deve essere escluso o assoggettato alla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18;
- l'elaborazione del rapporto ambientale;
- lo svolgimento di consultazioni;
- la valutazione del rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;
- la decisione;
- l'informazione sulla decisione;
- il monitoraggio.

L'articolo 6 specifica i piani e i programmi da sottoporre a VAS.

Riferimento normativo	Tipologia di valutazione	Piani o programmi
Art 6 comma 2 lett a)	VALUTAZIONE AMBIENTALE OBBLIGATORIA (per tutti i piani e programmi:)	che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;
Art 6 comma 2 lett b)		per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
Art. 6 comma 3	VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ	Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12.
Art. 6 comma 3 bis		L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Art. 6 comma 4	CASI DI ESCLUSIONE	Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto: a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato; b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio; c) i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Prima dell'approvazione della ***Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi*** occorre pertanto documentare le motivazioni che determinano la sua esclusione dalla VAS.

ESCLUSIONE dalla VALUTAZIONE AMBIENTALE OBBLIGATORIA

Essendo la variante al Regolamento Urbanistico uno strumento di Pianificazione territoriale (Piano compreso nell'elenco di cui all'art. 6 comma 2 lett.a), deve essere verificato se essa definisce o meno il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del DLgs n. 152/2006 e ss.mm.ii..

Il confronto tra i **progetti degli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.** e le previsioni della ***Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi*** (riportato in allegato) evidenzia che le nuove previsioni urbanistiche non costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sopra menzionati.

La Variante pertanto non è compresa tra i Piani di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii.

Occorre inoltre verificare se, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione del **SIR 62B “Selva Pisana” (pSIC e ZPS)**, è necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

La trattazione di quanto inerente la Valutazione di Incidenza Ecologica è contenuta nella parte del presente elaborato ad essa intitolata, alla quale si rimanda.

ESCLUSIONE dalla VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'articolo.6 comma 3 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii. dispone che siano sottoposti a verifica di assoggettabilità i piani e i programmi di cui al comma 2 dell'articolo 6 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al medesimo comma 2;

Precedentemente è stato verificato che le previsioni della ***Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi*** non costituiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti sopra menzionati. La Variante pertanto non è compresa tra i Piani di cui al comma 2 dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e ss.mm.ii..

L'articolo.6 comma 3-bis dispone in merito ai piani e programmi diversi da quelli di cui al comma 2.

CONCLUSIONI

Sulla base delle argomentazioni precedentemente addotte, si può concludere che la ***Variante al Regolamento Urbanistico a seguito della decadenza delle previsioni a carattere espropriativo e della perdita di efficacia delle previsioni di piani attuativi*** non deve essere sottoposta alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica prevista dal vigente D.Lgs 152/2006 (articoli da 11 a 18).

Di contro si ricorda che il percorso portato avanti dall'Amministrazione in occasione della valutazione integrata è stato caratterizzato dalla presenza di azioni e documenti riconducibili non alle previsioni dell'articolo 12 bensì a quelle degli articoli da 13 a 18 del vigente D.Lgs n.152 del 2006:

- pubblicazione sul Sito web del Comune delle proposte di variante
- pubblicazione sul Sito web di un documento per la valutazione integrata - fase intermedia - contenente:
premesse e scenari di riferimento - metodologia - obiettivi della variante - coerenza del progetto con piani e programmi - quadro conoscitivo - trasformazioni previste - fattibilità economico finanziaria - coerenza interna della variante - valutazione degli effetti attesi -individuazione delle misure di mitigazione e prescrizioni
- creazione di un indirizzo di posta elettronica cui potevano essere inviati contributi, suggerimenti o presentate richieste di chiarimenti.
- pubblicazione sul sito web dell'avviso rivolto ai cittadini ad esprimere istanze e suggerimenti relativi alla variante
- informazione tramite la stampa cittadina e l'invio di mail ad Enti ed Associazioni del territorio della creazione del sito web e dell'avviso circa l'opportunità di inviare proposte all'Amministrazione
- svolgimento di Conferenza dei servizi alla quale sono state invitate anche le Autorità ambientali
 - la REGIONE TOSCANA ha inviato un contributo scritto
 - l'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE ha presenziato
 - il COMUNE DI SAN GIULIANO non ha partecipato
 - APES ha presenziato
 - A.R.P.A.T. ha inviato un contributo scritto
 - l'UFFICIO DEL GENIO CIVILE di Pisa non ha partecipato
 - la U.S.L. 5: Dip. Igiene e sanità ha inviato un contributo scritto
 - la U.S.L. 5: Dip. Prevenzione ha presenziato
 - TOSCANA ENERGIA S.P.A.: comunicazione scritta

ACQUE S.P.A. ha presenziato
il CONSORZIO di BONIFICA non ha partecipato
l'ENTE PARCO REGIONALE MIGLIARINO : assente
l'ATO 2 Acque Basso Valdarno non ha partecipato
l'ATO 3 Rifiuti non ha partecipato
l'AUTORITA' BACINO FIUME ARNO ha inviato un contributo scritto
l'AGENZIA REGIONE RECUPERO RISORSE non ha partecipato
ENEL DISTRIBUZIONE ha presenziato
GEOFOR non ha partecipato
la SOPRINTENDENZA di Pisa ha presenziato
la Direz. Mobilità Comune di Pisa ha presenziato

- pubblicazione sul sito web di tutti gli atti amministrativi ed elaborati inerenti la variante
- svolgimento di 11 Assemblee Cittadine presso le varie sedi circoscrizionali e luoghi interessati dalla Variante e una Assemblea Generale presso la sala Baleari, sede del Consiglio Comunale, cui hanno partecipato complessivamente oltre 500 persone. Delle assemblee è stata data comunicazione tramite la stampa cittadina, le tv locali, il sito web e volantini posti nei luoghi istituzionali (URP, circoscrizioni, albi degli Uffici comunali)
- esame dei contributi conoscitivi e valutativi pervenuti e loro parziale accoglimento
- redazione del Rapporto Ambientale conformemente con i requisiti previsti nell'Allegato I della Direttiva europea 2001/42/CE; conseguente definizione del sistema di monitoraggio
- pubblicazione sul sito web della deliberazione del CC di adozione della variante e di tutti i suoi allegati compresi il documento di sintesi, il verbale della conferenza dei servizi, la raccolta degli apporti collaborativi, delle proposte e dei contributi e il rapporto ambientale.

ALLEGATO

Legenda

La variante costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti



simbolo




La variante non costituisce il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti












simbolo





Allegato II		Variante al Regolamento Urbanistico
Progetti di competenza statale		Proposte
<p>1) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, nonché terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto.</p>		<p>Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p>
<p>2) Installazioni relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW; - centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti; - impianti per l'estrazione dell'amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto; - centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione delle materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica). 		<p>Aree produttive</p> <p>La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l’insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>3) Impianti destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al ritrattamento di combustibili nucleari irradiati; - alla produzione o all'arricchimento di combustibili nucleari; - al trattamento di combustibile nucleare irradiato o di residui altamente radioattivi; - allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati; - esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi; - esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irradiato o di residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione. 		<p>Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale Infrastrutture</p>

<p>4) Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri".</p>																						
<p>5) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.</p>		<p>Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p>																				
<p>6) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi si trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:</p> <p>- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie (1) di seguito indicate:</p> <table border="0" data-bbox="344 676 1301 1257"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Classe di prodotto</th> <th style="text-align: right;">Soglie* (Gg/anno)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi</td> <td style="text-align: right;">200</td> </tr> <tr> <td>c) idrocarburi solforati</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>e) idrocarburi fosforosi</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>f) idrocarburi alogenati</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>g) composti organometallici</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>i) gomme sintetiche</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </tbody> </table>	Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)	a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200	b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200	c) idrocarburi solforati	100	d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100	e) idrocarburi fosforosi	100	f) idrocarburi alogenati	100	g) composti organometallici	100	h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100	i) gomme sintetiche	100		<p>Aree produttive</p> <p>La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l’insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p>Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale</p> <p>Infrastrutture</p> <p>Le infrastrutture previste dalla variante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rotatorie ✓ viabilità secondaria ✓ parcheggi privati ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto; ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari ✓ sottopasso ferroviario. <p>Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.</p>
Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)																					
a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici)	200																					
b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri, acetati, eteri, perossidi, resine, epossidi	200																					
c) idrocarburi solforati	100																					
d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati	100																					
e) idrocarburi fosforosi	100																					
f) idrocarburi alogenati	100																					
g) composti organometallici	100																					
h) materie plastiche di base (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa)	100																					
i) gomme sintetiche	100																					

<p>- per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base, con capacità produttiva complessiva annua per classe di prodotto, espressa in milioni di chilogrammi, superiore alle soglie (2) di seguito indicate:</p> <table border="0"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Classe di prodotto</th> <th style="text-align: right;">Soglie* (Gg/anno)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>j) gas, quali ammoniacca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> <tr> <td>l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio</td> <td style="text-align: right;">100</td> </tr> </tbody> </table> <p><i>(1) Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.</i> <i>(2) Le soglie della tabella sono riferite alla somma delle capacità produttive relative ai singoli composti che sono riportati in un'unica riga.</i></p> <p>- per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) con capacità produttiva complessiva annua superiore a 300 milioni di chilogrammi (intesa come somma delle capacità produttive relative ai singoli composti elencati nella presente classe di prodotto).</p>	Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)	j) gas, quali ammoniacca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile	100	k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100	l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100		<p style="text-align: center;">Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p> <p style="text-align: center;">Aree produttive</p> <p>La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l’insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
Classe di prodotto	Soglie* (Gg/anno)									
j) gas, quali ammoniacca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro o fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bichloruro di carbonile	100									
k) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati	100									
l) basi, quali idrossido d'ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio	100									
<p>7) prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in mare. 7-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare</p>		<p style="text-align: center;">Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale Infrastrutture</p>								
<p>8) Stoccaggio:</p> <ul style="list-style-type: none"> - di prodotti chimici, petrolchimici con capacità complessiva superiore a 80.000m³; - superficiale di gas naturali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m³; - di prodotti di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva superiore a 40.000 m³; - di prodotti petroliferi liquidi di capacità complessiva superiore a 80.000 m³; - di prodotti combustibili solidi con capacità complessiva superiore a 150.000 t. 										

<p>9) oleodotti, gasdotti o condutture per prodotti chimici di lunghezza superiore a 40 km e diametro superiore o uguale a 800 mm.</p>		
<p>10) Opere relative a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonché aeroporti con piste di atterraggio superiori a 1.500 metri di lunghezza; - autostrade e strade riservate alla circolazione automobilistica o tratti di esse, accessibili solo attraverso svincoli o intersezioni controllate e sulle quali sono vietati tra l'altro l'arresto e la sosta ai autoveicoli; - strade extraurbane a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempre che la nuova strada o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km; - parcheggi interrati che interessano superfici superiori ai 5 ha, localizzati nei centri storici o in aree soggette a vincoli paesaggistici decretati con atti ministeriali o facenti parte dei siti UNESCO. 		<p style="text-align: center;">Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi Aree produttive Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale</p>
<p>11) Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1350 tonnellate. Terminali marittimi, da intendersi quali moli, pontili, boe galleggianti, isole a mare per il carico e lo scarico dei prodotti, collegati con la terraferma e l'esterno dei porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto), che possono accogliere navi di stazza superiore a 1350 tonnellate, comprese le attrezzature e le opere funzionalmente connesse.</p>		<p style="text-align: center;">Infrastrutture</p> <p>Le infrastrutture previste dalla variante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rotatorie ✓ viabilità secondaria ✓ parcheggi privati ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto; ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari ✓ sottopasso ferroviario.
<p>12) Interventi per la difesa del mare:</p> <ul style="list-style-type: none"> - terminali per il carico e lo scarico degli idrocarburi e sostanze pericolose; - piattaforme di lavaggio delle acque di zavorra delle navi; - condotte sottomarine per il trasporto degli idrocarburi; - sfruttamento minerario piattaforma continentale. 		<p>Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.</p>
<p>13) impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 15 m o che determinano un volume d'invaso superiore ad 1.000.000 m³, nonché impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque a fini energetici in modo durevole, di altezza superiore a 10 m o che determinano un volume d'invaso superiore a 100.000 m³.</p>		








14) Trivellazioni in profondità per lo stoccaggio dei residui nucleari.		<p>Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p>
15) Interporti finalizzati al trasporto merci e in favore dell'intermodalità di cui alla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modifiche, comunque comprendenti uno scalo ferroviario idoneo a formare o ricevere treni completi e in collegamento con porti, aeroporti e viabilità di grande comunicazione.		<p>Aree produttive La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
16) Opere ed interventi relativi a trasferimenti d'acqua che prevedano o possano prevedere trasferimento d'acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici istituiti a norma della legge 18 maggio 1989, n. 183.		<p>Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale</p>
17) Stoccaggio di gas combustibile e di CO2 in serbatoi sotterranei naturali in unità geologiche profonde e giacimenti esauriti di idrocarburi.		<p>Infrastrutture Le infrastrutture previste dalla variante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rotatorie ✓ viabilità secondaria ✓ parcheggi privati ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto; ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari ✓ sottopasso ferroviario.
18) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.		<p>Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.</p>








ALLEGATO III	Variante al Regolamento Urbanistico
<p align="center">Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano</p>	<p align="center">Proposte</p>
<p>a) Recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 200 ettari</p>	
<p>b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui al derivazione superi i 1.000 litri al secondo e di acque sotterranee ivi comprese acque minerali e termali, nei casi in cui la derivazione superi i 100 litri al secondo.</p>	
<p>c) Impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 1 MW;</p> <p>c-bis) Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali;</p>	
<p>d) Impianti industriali destinati:</p> <ul style="list-style-type: none"> - alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; - alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al giorno. 	









Aree residenziali
Aree commerciali
Aree a servizi


Aree produttive
La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Aree a verde sportivo
Aree per Servizi di interesse generale
Infrastrutture

<p>e) Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi di trasformazione chimica, di sostanze, in cui si trovano affiancate varie unità produttive funzionalmente connesse tra di loro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto, potassio (fertilizzanti semplici o composti) (progetti non inclusi nell'Allegato II); - per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi; - per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico; - per la fabbricazione di esplosivi. 		<p style="text-align: center;">Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p> <p style="text-align: center;">Aree produttive</p> <p>La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p style="text-align: center;">Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale</p> <p style="text-align: center;">Infrastrutture</p> <p>Le infrastrutture previste dalla variante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rotatorie ✓ viabilità secondaria ✓ parcheggi privati ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto; ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari ✓ sottopasso ferroviario. <p>Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.</p>
<p>f) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.</p>		
<p>g) Produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 35.00 t/anno di materie prime lavorate.</p>		
<p>h) Stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici pericolosi a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 40.000 m³.</p>		
<p>i) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.</p>		
<p>l) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ettari o le aree esterne interessate superano i 5 ettari oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 500 metri.</p>		
<p>m) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D1, D5, D9, D10 e D11, ed all'allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>		

<p>n) Impianto di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'allegato B, lettere D9, D10 e D11, ed allegato C, lettera R1, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>		<p>Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p>
<p>o) Impianti di smaltimento dei rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>		<p>Aree produttive La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>p) Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³.</p>		<p>Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale</p>
<p>q) Impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare, con capacità superiore a 150.000 m³ oppure con capacità superiore a 200 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).</p>		<p>Infrastrutture Le infrastrutture previste dalla variante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rotatorie ✓ viabilità secondaria ✓ parcheggi privati ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto; ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari ✓ sottopasso ferroviario.
<p>r) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.00 abitanti equivalenti.</p>		<p>Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.</p>
<p>s) Cave e torbiere con più di 500.000 m³/a di materiale stratto o di un'area interessata superiore a 20 ettari.</p>		
<p>t) Dighe e altri impianti destinati a trattenere, regolare o accumulare le acque in modo durevole, ai fini non energetici, di altezza superiore a 10 m e/o di capacità superiore a 100.000 m³.</p>		

u) Attività di coltivazione sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443.		<p style="text-align: center;">Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p> <p style="text-align: center;">Aree produttive</p> <p>La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l’insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p> <p style="text-align: center;">Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale</p> <p style="text-align: center;">Infrastrutture</p> <p>Le infrastrutture previste dalla variante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rotatorie ✓ viabilità secondaria ✓ parcheggi privati ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto; ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari ✓ sottopasso ferroviario. <p>Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.</p>
v) Attività di coltivazione sulla terraferma degli idrocarburi liquidi e gassosi delle risorse geotermiche.		
z) Elettrodotti aerei per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV con tracciato di lunghezza superiore a 10 km.		
aa) Impianti di smaltimento di rifiuti mediante operazioni di iniezione in profondità, lagunaggio, scarico di rifiuti solidi nell'ambiente idrico, compreso il seppellimento nel sottosuolo marino, deposito permanente (operazioni di cui all'allegato B, lettere D3, D4, D6, D7 e D12, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).		
ab) Stoccaggio di gas combustibili in serbatoi sotterranei artificiali con una capacità complessiva superiore a 80.000 m ³ .		
ac) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di: - 85.000 posti per polli da ingrasso, 60.000 per galline; - 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o - 900 posti per scrofe.		
ad) Impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.		
ae) Sistemi di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell'acqua ricaricata sia superiore a 10 milioni di metri cubi		

<p>af) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un'eventuale penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 100 milioni di metri cubi all'anno. In tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un'erogazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2.000 milioni di metri cubi all'anno e per un volume di acque trasferite superiore al 5% di detta erogazione. In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.</p>		<p style="text-align: center;">Infrastrutture</p> <p>Le infrastrutture previste dalla variante sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ rotatorie ✓ viabilità secondaria ✓ parcheggi privati ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto; ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari ✓ sottopasso ferroviario. <p>Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.</p>
<p>ag) Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato.</p>		

ALLEGATO IV	Variante al Regolamento Urbanistico
<p align="center">Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano.</p>	<p align="center">Proposte</p>
<p>1. Agricoltura</p> <p>a) cambiamento di uso di aree non coltivate, semi-naturali o naturali per la loro coltivazione agraria intensiva con una superficie superiore a 10 ettari;</p> <p>b) iniziale forestazione di una superficie superiore a 20 ettari; deforestazione allo scopo di conversione di altri usi del suolo di una superficie superiore a 5 ettari;</p> <p>c) Impianti per l'allevamento intensivo di animali il cui numero complessivo di capi sia maggiore di quello derivante dal seguente rapporto: 40 quintali di peso vivo di animali per ettaro di terreno funzionalmente asservito all'allevamento. Sono comunque esclusi, indifferentemente dalla localizzazione, gli allevamenti con numero di animali inferiore o uguale a: 1.000 avicoli, 800 cunicoli, 120 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 45 posti per scrofe, 300 ovicaprini, 50 posti bovini;</p> <p>d) i progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre, per una superficie superiore ai 300 ettari;</p> <p>e) piscicoltura per superficie complessiva di oltre i 5 ettari;</p> <p>f) progetti di ricomposizione fondiaria che interessano una superficie superiore a 200 ettari.</p>	<p align="center">Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p> <p align="center">Aree produttive</p> <p>La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>2. Industria energetica ed estrattiva</p> <p>a) impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 50 MW;</p> <p>b) attività di ricerca sulla terraferma delle sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, ivi comprese le risorse geotermiche, incluse le relative attività minerarie;</p> <p>c) impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW";</p> <p>d) impianti industriali per il trasporto del gas, vapore e dell'acqua calda, che alimentano condotte con una lunghezza complessiva superiore ai 20 km;</p> <p>e) impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento con potenza complessiva superiore a 1 MW;</p> <p>f) installazione di oleodotti e gasdotti con la lunghezza complessiva superiore ai 20 km;</p> <p>g) attività di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma;</p> <p>h) estrazione di sostanze minerali di miniera di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, mediante dragaggio marino e fluviale;</p> <p>i) agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;</p> <p>l) impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonché di scisti bituminose;</p> <p>m) impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW.</p> <p>n) impianti di gassificazione e liquefazione del carbone.</p>	<p align="center">Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale Infrastrutture</p>

3. Lavorazione dei metalli e dei prodotti minerali




- a) impianti di arrostimento o sinterizzazione di minerali metalliferi che superino i 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- b) impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2, 5 tonnellate all'ora;
- c) impianti destinati alla trasformazione dei metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio grezzo all'ora,
 - forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
 - applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
- d) fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 tonnellate al giorno;
- e) impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in fonderia) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
- f) impianti per il trattamento di superficie di metalli e materia plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento abbiano un volume superiore a 30 m³;
- g) impianti di costruzione e montaggio di auto e motoveicoli e costruzioni dei relativi motori; impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili; costruzione di materiale ferroviario e rotabile che superino 10.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- h) cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ettari;
- i) imbutitura di fondo con esplosivi che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- l) cockerie (distillazione a secco di carbone);
- m) fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane, con capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno e/o con capacità di forno superiore a 4 metri cubi e con densità di colata per forno superiore a 300 kg al metro cubo;
- n) impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre minerali, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- o) impianti per la produzione di vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 tonnellate al giorno;
- p) impianti destinati alla produzione di cinkler (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 tonnellate al giorno.

Aree residenziali
Aree commerciali
Aree a servizi

Aree produttive

La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Aree a verde sportivo
Aree per Servizi di interesse generale
Infrastrutture

<p>4. Industria dei prodotti alimentari</p> <p>a) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime animali (diverse dal latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;</p> <p>b) impianti per il trattamento e la trasformazione di materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 tonnellate al giorno su base trimestrale;</p> <p>c) impianti per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;</p> <p>d) impianti per la produzione di birra o malto con capacità di produzione superiore a 500.000 hl/anno;</p> <p>e) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;</p> <p>e) impianti per la produzione di dolci e sciroppi che superino 50.000 m³ di volume;</p> <p>f) macelli aventi una capacità di produzione di carcasce superiori a 50 tonnellate al giorno e impianti per l'eliminazione o il recupero di carcasce e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;</p> <p>g) impianti per la produzione di farina di pesce o di olio di pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto lavorato;</p> <p>h) molitura dei cereali, industria dei prodotti amidacei, industria dei prodotti alimentari per zootecnia che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;</p> <p>i) zuccherifici, impianti per la produzione di lieviti con capacità di produzione o raffinazione superiore a 10.000 t/giorno di barbabietole.</p>		<p>Aree residenziali Aree commerciali Aree a servizi</p> <p>Aree produttive</p> <p>La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.</p>
<p>5. Industria dei tessuti, del cuoio, del legno della carta</p> <p>a) impianti di fabbricazione di pannelli di fibre, pannelli di particelle e compensati, di capacità superiore alle 50.000 t/anno di materie lavorate;</p> <p>b) impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa, fabbricazione di carta e cartoni di capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;</p> <p>c) impianti per il pretrattamento (operazioni quali il lavaggio, l'imbianchimento, la mercerizzazione) o la tintura di fibre tessili, di lana la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;</p> <p>d) impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità superi le 3 tonnellate di prodotto finito al giorno.</p>		<p>Aree a verde sportivo Aree per Servizi di interesse generale Infrastrutture</p>
<p>6. Industria della gomma e delle materie plastiche</p> <p>a) fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.</p>		

7. progetti di infrastrutture

- a) progetti di sviluppo di zone industriali o produttive con una superficie interessata superiore ai 40 ettari;
- b) progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti superfici superiori ai 40 ettari; progetti di riassetto o sviluppo di aree urbane all'interno di aree urbane esistenti che interessano superfici superiori a 10 ettari; costruzione di centri commerciali di cui al [decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114](#) "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"; parcheggi di uso pubblico con capacità superiori a 500 posti auto;
- c) piste da sci di lunghezza superiore a 1,5 km o che impegnano una superficie superiore a 5 ettari nonché impianti meccanici di risalita, escluse le sciovie e le monofuni a collegamento permanente aventi lunghezza inclinata non superiore a 500 metri, con portata oraria massima superiore a 1800 persone;
- d) derivazione di acque superficiali ed opere connesse che prevedano derivazioni superiori a 200 litri al secondo o di acque sotterranee che prevedano derivazioni superiori a 50 litri al secondo, nonché le trivellazioni finalizzate alla ricerca per derivazioni di acque sotterranee superiori a 50 litri al secondo;
- e) interporti, piattaforme intermodali e terminali intermodali;
- f) porti e impianti portuali marittimi, fluviali e lacuali, compresi i porti di pesca, vie navigabili;
- g) strade extraurbane secondarie;
- h) costruzioni di strade di scorrimento in area urbana o potenziamento di esistenti a quattro o più corsie con lunghezza, in area urbana o extraurbana, superiore a 1.500 metri;
- i) linee ferroviarie a carattere regionale o locale;
- l) sistemi di trasporto a guida vincolata (tramvie e metropolitane), funicolari o linee simili di tipo particolare, esclusivamente o principalmente adibite al trasporto di passeggeri;
- m) acquedotti con una lunghezza superiore ai 20 km;
- n) opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa, mediante la costruzione di dighe, moli ed altri lavori di difesa del mare;
- o) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi di bonifica ed altri simili destinati ad incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazione di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
- p) aeroporti;
- q) porti turistici e da diporto, quando lo specchio d'acqua è inferiore o uguale a 10 ettari, le aree esterne interessate non superano i 5 ettari e i moli sono di lunghezza inferiore o uguale a 500 metri, nonché progetti di intervento su porti già esistenti;
- r) impianti di smaltimento di rifiuti urbani non pericolosi, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); impianti di smaltimento di rifiuti non pericolosi, mediante operazioni di raggruppamento o di ricondizionamento preliminari, con capacità massima complessiva superiore a 20 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettere D13 e D14 del decreto legislativo 152/2006);
- s) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento (operazioni di cui all'allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

Le previsioni della variante che interessano aree di intervento con superficie superiore a 10 ettari sono:

Scheda norma		Superficie area di intervento
4.2	Pratale Don Bosco – Via di Pratale	Ha 10.65.00
10.4	Parco urbano via del Brennero	Ha 29.00.00
12.1	Parco urbano via Pietrasantina	Ha 17.00.00
36.1	Ospedaletto via Emilia 3	Ha 56.00.00

Aree a servizi Aree a verde sportivo

Nella scheda 4.2 l'area di riassetto urbano è inferiore a 10 ettari (46.970 mq.)

Aree per Servizi di interesse generale

Il territorio disciplinato dalla scheda 36.1 è già attrezzato ed utilizzato per mercato ortofrutticolo, fiere ed esposizioni e spettacoli viaggianti.

L'Amministrazione Comunale ha adottato nell'anno 2003 il Piano Attuativo previsto dalla scheda 36.1 decaduta.

La modifica dell'indice è relativa al dimensionamento necessario per accogliere lo stadio, già previsto dal P.S.

t) impianti di smaltimento di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di deposito preliminare con capacità massima superiore a 30.000 m³ oppure con capacità superiore a 40 t/giorno (operazioni di cui all'allegato B, lettera D15 della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

u) discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva inferiore ai 100.000 m³ (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);

v) impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 10.000 abitanti equivalenti;

z) elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia elettrica con tensione nominale superiore a 100 kV e son tracciato di lunghezza superiore a 3 km;

z.a) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

z.b) Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della [parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152](#).



Infrastrutture

Le infrastrutture previste dalla variante sono:

- ✓ rotatorie
- ✓ viabilità secondaria
- ✓ parcheggi privati
- ✓ parcheggi di uso pubblico con capacità inferiore a 500 posti auto;
- ✓ parcheggi interrati che interessano superfici inferiori ai 5 ettari
- ✓ sottopasso ferroviario.

Tali infrastrutture non rientrano tra tipologie elencate negli Allegati II, III e IV al Decreto 152/2006 e ss.mm.ii.

Aree residenziali

Aree commerciali

La variante non consente la realizzazione di centri commerciali.

Aree Produttive

La scheda norma 27.2, che prevede destinazione d'uso artigianale – industriale, contiene la seguente prescrizione: “non sono ammesse attività insalubri né attività che richiedono preventiva valutazione di impatto ambientale”; per tale motivo non è consentito l'insediamento delle attività di cui agli allegati II, III e IV del decreto 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

8. Altri progetti

- a) villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati;
- b) piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore;
- c) centri di raccolta, stoccaggio e rottamazione di rottami di ferro, autoveicoli e simili con superficie superiore a 1 ettaro;
- d) banchi di prova per motori, turbine, reattori quanto l'area impegnata supera i 500 m²;
- e) fabbricazione di fibre minerali artificiali che superino 5.000 m² di superficie impegnata o 50.000 m³ di volume;
- f) fabbricazione, condizionamento, carico o messa in cartucce di esplosivi con almeno 25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate;
- g) stoccaggio di petrolio, prodotti petroliferi, petrolchimici e chimici pericolosi, a sensi della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni, con capacità complessiva superiore a 1.000 m³;
- h) recupero di suoli dal mare per una superficie che superi i 10 ettari;
- i) cave e e torbiere;
- l) trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici per una capacità superiore a 10.000 t/anno di materie prime lavorate;
- m) produzione di pesticidi, prodotti farmaceutici, pitture e vernici, elastomeri e perossidi, per insediamenti produttivi di capacità superiore alle 10.000 t/anno in materie prime lavorate;
- n) depositi di fanghi diversi da quelli disciplinati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con capacità superiore a 10.00 metri cubi;
- o) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
- p) stabilimenti di squartamento con capacità di produzione superiore a 50 tonnellate al giorno;
- q) terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente con capacità superiore a 300 posti roulotte caravan o di superficie superiore a 5 ettari;
- r) parchi tematici di superficie superiore a 5 ettari;
- s) progetti di cui all'[allegato III](#), che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo ed il collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.
- t) modifiche o estensioni di progetti di cui all'[allegato III](#) o all'[allegato IV](#) già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'[allegato III](#)).

Aree a servizi

La variante non prevede villaggi turistici di superficie superiore a 5 ettari, centri residenziali turistici ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti-letto o volume edificato superiore a 25.000 m³ o che occupano una superficie superiore ai 20 ettari, esclusi quelli ricadenti all'interno di centri abitati.